

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Carta costituzionale italiana ha una caratteristica che la rende, insieme alla Costituzione spagnola e svizzera, un caso particolare in Europa: essa contiene un esplicito riferimento alla montagna. In particolare, l'articolo 44, secondo comma, testualmente recita: «La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane», sancendo che l'ordinamento deve preservare e tutelare a vario titolo la montagna che rappresenta in Italia, come in molte parti del mondo, una diversità biologica e culturale straordinaria.

Lo sviluppo dei territori montani costituisce, infatti, non solo un vincolo costituzionale ai sensi dell'art. 44, secondo comma, della Costituzione ma anche un obiettivo di interesse nazionale, in virtù della rilevanza strategica delle zone montane, la cui crescita economica e sociale assume un rilievo fondamentale ai fini della tutela, e della valorizzazione dell'ambiente, degli ecosistemi, delle risorse naturali, del paesaggio e della salute.

Sulla base dei dati disponibili forniti dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM), il territorio montano comprende attualmente 3.524 comuni totalmente montani e 652 comuni parzialmente montani, per un totale complessivo di 4.176 su 7.904 comuni italiani. In termini di estensione territoriale, su un totale di 302.073 kmq che definiscono il territorio italiano, circa 147.517 kmq sono occupati dai comuni montani, rappresentando, quindi, il 49% del territorio nazionale. In particolare, nelle due regioni della Valle d'Aosta e del Trentino Alto-Adige, il 100% dei comuni sono classificati montani; ed anche in altre regioni si raggiungono percentuali rilevanti.

A fronte di tale estensione territoriale, dall'analisi del quadro economico emerge inoltre che “la montagna” non è più il luogo tradizionale del taglio del bosco e a vocazione agricola, ma aspira ad essere un riferimento per l'erogazione dei servizi ecosistemici e per il mondo produttivo, a fronte di politiche pubbliche che finora non

sono riuscite a superare la marginalità delle zone montane.

Come è noto, da tempo si discute della necessità di modificare la vigente legge sui territori montani – legge n. 97 del 31 dicembre 1994 – che, ormai a quasi trent’anni dalla sua emanazione, pur essendosi dimostrata valida nel suo impianto generale, si è rivelata, tuttavia, inadeguata e carente rispetto alla capacità di innescare significativi meccanismi di sviluppo dei territori montani. I numerosi tentativi di revisione della predetta legge non sono, tuttavia, mai giunti a buon fine e, per anni, a livello politico-istituzionale la montagna ha vissuto una situazione di stallo e di sostanziale “disinteresse”, come dimostrano, tra l’altro, le note vicende che hanno portato alla soppressione dei trasferimenti erariali in favore delle Comunità montane e al mancato finanziamento, per diversi anni consecutivi, del Fondo nazionale della Montagna, istituito dalla medesima legge n. 97 del 1994.

In questo quadro, il presente disegno di legge è finalizzato a definire in modo organico e sistematico le politiche pubbliche destinate ai territori montani, raccogliendo in un unico testo le varie misure a favore delle zone montane, sulla base di criteri omogenei per la classificazione dei comuni montani, ai fini di una equa applicazione delle varie misure di sostegno.

Il disegno di legge in titolo rispecchia l’azione di governo a favore delle zone montane già avviata dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sen. Roberto Calderoli, con lo stanziamento, per il 2023 (in misura doppia rispetto al 2022), delle risorse del Fondo di sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) - istituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (articolo 1, commi 593-596) e l’adozione del decreto di riparto della quota di competenza delle regioni e degli enti locali.

Orbene, in una prospettiva di integrazione e finalizzazione delle misure a favore delle zone montane incentrate sul FOSMIT, l’obiettivo è quello di ridurre le condizioni di svantaggio attualmente presenti, sostenere le attività produttive, fronteggiare il problema dello spopolamento e consentire alla popolazione residente in tali zone di poter fruire di tutti i servizi essenziali (*in primis*, la scuola e la sanità) in condizioni di

parità con chi risiede nelle altre aree del territorio nazionale.

A tal fine, il disegno di legge in esame valorizza la scelta di coloro che intendono restare o tornare a vivere in tali territori, garantendo così, in particolare, una funzione di tutela ambientale e degli ecosistemi; è necessario che chi vive e chi fa impresa in tali luoghi goda di alcuni vantaggi che possano riequilibrare le differenze nel godimento dei diritti. Esso promuove, dunque, una serie di misure, da adottare di concerto tra le amministrazioni coinvolte e nel rispetto delle competenze regionali, che, da una parte, permettono alle imprese già esistenti di usufruire di agevolazioni fiscali e, dall'altra, puntano ad attrarre investimenti, anche tra le nuove generazioni, con diverse forme di agevolazioni fiscali. Il provvedimento mira, inoltre, ad attrarre e mantenere operatori nei settori essenziali della scuola e della sanità; a incentivare a vario titolo lo sviluppo dell'occupazione, anche mediante forme di lavoro agile; a migliorare e implementare i servizi di comunicazione; a valorizzare e tutelare il patrimonio culturale e turistico delle zone montane.

Si presenta dunque un testo che costituisce il punto di arrivo di un lungo percorso, che è volto a raggiungere il migliore risultato possibile dal punto di vista normativo a favore delle zone montane, in un ambito auspicabilmente collaborativo tra le diverse forze politiche. A tale proposito è opportuno ricordare che il presente disegno di legge riprende molte disposizioni già contenute nel disegno di legge presentato al Parlamento nella scorsa legislatura (AC 3628/XVIII), all'epoca del Governo presieduto da Mario Draghi, dall'allora Ministro per gli affari regionali e le autonomie, on. Maria Stella Gelmini. Partendo dal pregevole lavoro svolto in quella fase, si è proceduto ad un ulteriore e accurato approfondimento e sono state apportate modifiche e integrazioni al testo già presentato alla Camera dei deputati, sulla base del nuovo indirizzo di governo.

Il presente disegno di legge si compone di 23 articoli, suddivisi in sei Capi.

Nell'ambito del Capo I, relativo alle norme generali, l'articolo 1 reca

disposizioni sulle finalità del disegno di legge, in attuazione dei principi sanciti dal richiamato articolo 44 della Costituzione. In particolare, tra le finalità del provvedimento (comma 1) sono in particolare ricompresi il riconoscimento e la promozione delle zone montane, la cui crescita economica e sociale viene qualificata come obiettivo di interesse nazionale in ragione dell'importanza strategica che rivestono le predette zone ai fini della tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche, della salute, del turismo, delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche a beneficio delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici. Alla realizzazione delle predette finalità concorrono (comma 2) attraverso interventi specifici lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui al successivo articolo 4. In particolare, i predetti interventi sono volti a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarità di tali zone, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani; a favorirne il ripopolamento, garantendo a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, soprattutto nei settori della sanità, istruzione, formazione superiore, cultura, connessione e mobilità, anche mediante strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l'accessibilità degli stessi per le persone con disabilità. Il provvedimento sottende altresì interventi necessari a promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo nonché a tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano, anche mediante misure finalizzate alla riduzione di consumo di nuovo suolo in coerenza con le direttive dell'Unione europea e alla promozione della rigenerazione urbana. Infine, si prevede (comma 3) che lo Stato promuova il riconoscimento della specificità delle

zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, in coerenza con quanto dispone l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea il quale stabilisce che l'Unione, nel proseguire la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale, deve mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, tra cui quelle di montagna.

L'articolo 2 reca le norme per la classificazione e la formazione di un elenco dei comuni montani. In particolare, il comma 1 prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Il Dpcm è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, alla luce dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata. **Ai fini della predisposizione della predetta proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di cinque esperti. Questi ultimi sono designati dalla Conferenza unificata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.** Con il medesimo decreto è contestualmente definito anche l'elenco dei comuni montani. Si prevede altresì una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra comuni montani e comuni non montani, la quale dispone che in caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso rientri nei requisiti definiti dal decreto recante il predetto elenco; in caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal Dpcm. Si provvede, ove necessario, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni sulla base dei dati ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro il 30 settembre di ciascun anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio

dell'anno successivo.

Nell'ambito dell'elenco dei comuni montani sono individuati (comma 2), con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto recante l'elenco dei comuni montani, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V del provvedimento in esame. L'individuazione dei comuni destinatari delle predette misure di sostegno è effettuata sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici e di parametri socioeconomici. **Tra questi ultimi, a titolo esemplificativo, potrebbero essere ricompresi** quelli del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento stradali o ferroviari con i centri urbani, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, nonché **parametri reddituali. In ogni caso, occorrerà tenere conto delle specificità e finalità delle suddette misure. Anche nel caso di questo decreto, prima della formulazione della proposta di decreto da parte del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di cinque esperti, i quali sono designati dalla Conferenza unificata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

Si dispone, infine (comma 3), che la classificazione dei comuni montani prevista della presente legge non si applichi ai fini delle misure adottate nell'ambito della Politica Agricola Comune dell'Unione europea (PAC) né ai fini della individuazione dei comuni montani ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le quali continua a trovare applicazione la specifica disciplina di settore, in considerazione delle peculiari esigenze ad essa sottese.

Per quanto riguarda il capo II, relativo a “Organi, risorse e programmazione strategica”, l’articolo 3 reca le norme sulla “Strategia per la montagna italiana”(SMI) che è definita con orizzonte temporale triennale con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza **Unificata** ai sensi dell’articolo **8** del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nello specifico, la SMI individua, nell’ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, le linee strategiche per la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, garantendo l’accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con attenzione prioritaria ai servizi sociosanitari e dell’istruzione; il sostegno alla residenzialità, alle attività commerciali e agli insediamenti produttivi, nonché il ripopolamento dei territori. La SMI è adottata in armonia con le strategie regionali, **ivi comprese le strategie regionali di sviluppo sostenibile, e con le politiche territoriali** finalizzate allo sviluppo delle aree interne del nostro Paese (spesso coincidenti con le zone montane) e, in particolare, con le misure previste dalla SNAI (Strategia nazionale delle aree interne) e dal relativo Piano strategico nazionale delle aree interne (di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto- legge 19 settembre 2023 n. 124). Nell’adozione della SMI si tiene altresì conto delle politiche per le zone di confine, anche mediante il cofinanziamento di interventi infrastrutturali, nonché del Piano strategico della Zona Economica Speciale unica (ZES unica) relativamente alle regioni del Mezzogiorno indicate all’articolo 9, comma 2 del richiamato decreto-legge n. 124 del 2013 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna). Inoltre, la SMI opera anche in coordinamento con le politiche della Strategia Forestale Nazionale (SFN) prevista dall’articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 nonché con la Strategia nazionale delle *Green community* di cui all’articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

L’articolo 4 dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), individuando gli interventi oggetto di finanziamento da parte del medesimo

Fondo. In particolare, si prevede che, a decorrere dal 2024, il FOSMIT finanzia due categorie di interventi: a) quelli di competenza delle regioni, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge n. 234 del 2021; b) gli interventi di competenza statale di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1, con particolare riferimento all'attuazione della SMI.

Il comma 2 dell'articolo 4 prevede che la definizione delle risorse del FOSMIT da destinare agli interventi indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, avvenga con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

In base al comma 3, con lo stesso decreto sono ripartiti gli stanziamenti del FOSMIT di cui alla lettera a) del comma 1, relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, sulla base del numero dei comuni e della loro superficie complessiva rispetto al totale definito con l'elenco dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, in coerenza con la SMI. **Come indicato anche nell'ultimo decreto di ripartizione della quota regionale del FOSMIT, l'attribuzione delle risorse avverrà a seguito di specifica richiesta nella quale sono indicate le azioni da finanziare, come previste dalle programmazioni regionali, sentite le autonomie locali, anche per il tramite delle associazioni di rappresentanza, in particolare le ANCI e le UPI regionali.**

Il comma 4 prevede una clausola di salvezza in ordine all'applicazione dell'articolo 1, comma 595, primo periodo, della richiamata legge n. 234 del 2021, relativo alla ripartizione con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie della quota degli stanziamenti del FOSMIT, di cui alla lettera b) del comma 1, destinata agli interventi di competenza statale e per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.

**È altresì stabilito (al comma 5) che una quota parte delle risorse del FOSMIT riferita agli interventi di competenza regionale e degli enti locali e statale di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 1, possa essere destinata ad attività**



**di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi necessari, qualora non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale quota è definita con il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi del comma 2.**

Il comma 6, in armonia con quanto previsto dall'art. 119, comma quinto, della Costituzione, precisa che le risorse erogate dal FOSMIT hanno carattere aggiuntivo sia rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato che ad ogni altro beneficio fiscale a favore degli enti territoriali o dei cittadini o delle politiche per la montagna, nonché rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea.

È previsto infine (comma 7) che le misure disposte che si configurino come aiuti di Stato siano applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato, con riferimento alla imprenditoria nelle zone montane.

L'articolo 5 ha ad oggetto la relazione annuale. Al comma 1, si prevede che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolga un'attività di monitoraggio sull'attuazione della SMI e sull'impatto delle misure finanziate con il FOSMIT.

Il successivo comma 2 prevede che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata, anche sulla base dell'attività di monitoraggio dianzi richiamata, presenti alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Il capo III del disegno di legge in esame affronta la materia dei servizi pubblici.

Nello specifico, l'articolo 6 disciplina la sanità di montagna.

In particolare, il comma 1 prevede l'attribuzione di un punteggio doppio per ciascun anno di attività, nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in capo agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari che abbiano prestato servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani definiti ai sensi del precedente articolo 2, comma 2. La stessa attività è valorizzata nell'ambito dei Contratti collettivi Nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nelle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale. Viene poi specificamente previsto che l'attività prestata per almeno tre anni dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie sopracitate, costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per l'accesso alla posizione di direttore sanitario.

I commi da 2 a 5 dell'articolo 6 recano disposizioni sui diversi benefici, anche in termini di credito d'imposta, che sono concessi, a vario titolo, agli operatori che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna. In particolare, il comma 2, al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un territorio di montagna, riconosce annualmente, a decorrere dal 2024, un credito d'imposta, pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500, a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio, in uno dei comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2, comma 2, o anche in un comune limitrofo, allorché nel comune montano di riferimento non vi sia un'offerta abitativa adeguata alla domanda.

Il beneficio è concesso, ai sensi del comma 3, anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in un comune montano o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

Il comma 4, nel riconoscere le particolari condizioni del lavoro svolto dal personale del comparto sanità, sia che si tratti di personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni montani, sia che si tratti di medici di medicina generale e pediatri operanti per libera scelta nei medesimi comuni, dispone che, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali, sia previsto, a decorrere dall'anno 2024, nei limiti dell'importo annui lordi di 20 milioni di euro, uno specifico emolumento di natura accessoria e variabile da corrispondere in ragione dell'effettiva presenza in servizio, da ripartire tra i predetti contratti e accordi con decreto del Ministro della salute. Il successivo comma 7 prevede, ai fini dell'erogazione della predetta indennità, un incremento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del FOSMIT.

Il comma 5 stabilisce le caratteristiche del credito di imposta prevedendo che sia utilizzabile in dichiarazione dei redditi. Esso viene concesso nel limite di 20 milioni di euro annui e non è cumulabile con le altre detrazioni previste dal successivo articolo 19 (recante agevolazioni per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali di montagna), nonché dagli articoli 15 e 16 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917.

Il comma 6 dell'articolo 6, affida a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa in esame, il compito di definire i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta, nonché i criteri per l'individuazione dei comuni limitrofi, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, oltre che le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

L'articolo 7 reca norme in materia di scuole di montagna e introduce meccanismi d'incentivazione e premialità per i docenti a tempo determinato che vi prestino servizio, attraverso, in particolare, la previsione di incrementi del punteggio di servizio.

Più nel dettaglio, al comma 1 sono definite in modo puntuale “scuole di montagna” quelle dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni montani ai sensi dell’articolo 2 e quelle con almeno un plesso situato in un medesimo comune montano, le quali beneficiano delle misure di sostegno previste dalla presente legge limitatamente a tale plesso.

Il comma 2 fa salva l’applicazione della normativa vigente per il dimensionamento e la formazione delle classi nelle scuole di montagna, nei limiti dell’organico dell’autonomia del personale docente e del personale amministrativo, ai fini della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici. Ciò in considerazione del fatto che le norme vigenti - validate anche in sede di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)- già contemplano meccanismi di salvaguardia per assicurare il servizio scolastico nelle scuole di montagna.

Il comma 3 prevede che, con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, siano introdotte forme di incentivazione mediante un punteggio aggiuntivo di servizio, ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza, per i docenti che abbiano prestato servizio nelle scuole di montagna, di ogni ordine e grado individuate nel medesimo decreto, sulla base dell’elenco dei comuni classificati montani per almeno centoottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche. Prevede altresì un ulteriore punteggio aggiuntivo per gli stessi docenti che abbiano prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie. Tale ultima disposizione è coerente con la giurisprudenza della Corte costituzionale che, in particolare nella sentenza n. 11 del 2007, ha legittimato i meccanismi premiali in termini di punteggio per i docenti delle scuole di montagne in ragione dell’insegnamento in “scuole pluriclassi”.

Il medesimo comma 3 demanda infine alla contrattazione collettiva nazionale la determinazione del punteggio aggiuntivo per le procedure di mobilità del personale docente che presta servizio presso le scuole di montagna, in quanto, allo stato, il

contratto collettivo citato si limita a disciplinare il solo punteggio aggiuntivo per i docenti di scuola primaria nei comuni montani.

I commi da 4 a 7 contengono disposizioni in materia di credito di imposta analoghe a quelle già sopra riportata con riferimento all'articolo 6, sulla sanità di montagna. In particolare, il comma 4 prevede che, a decorrere dal 2024, al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un territorio di montagna, sia riconosciuto annualmente un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500 a favore del personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, o in un comune limitrofo.

Ai sensi del successivo comma 5, il credito d'imposta è riconosciuto, sempre a decorrere dal 2024, anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune (montano o limitrofo) un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario e spetta annualmente in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

Si prevede (al comma 6) che il predetto credito d'imposta, nelle due anzidette forme, sia utilizzabile in dichiarazione dei redditi, non cumulabile con le altre detrazioni previste dal successivo articolo 19, nonché dagli articoli 15 e 16 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a partire dal 2024.

Il comma 7 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa in esame, il compito di definire criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 (ivi inclusi i

criteri per l'individuazione dei comuni limitrofi), anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Il comma 8, infine, riguarda gli aspetti di natura finanziaria, stabilendo che le disposizioni di cui ai primi tre commi non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5, invece, determinano oneri con una copertura a valere sul Fondo di cui al precedente articolo 4.

L'articolo 8 mira a valorizzare le istituzioni della formazione superiore, cioè le istituzioni universitarie e le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica-AFAM collocate nei territori dei Comuni montani, ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

In particolare, il comma 1 prevede la possibilità che le università e le istituzioni AFAM situate in uno dei comuni montani ovvero quelle i cui corsi di studio sono accreditati in uno dei territori dei comuni montani possano stipulare uno o più accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e per la valorizzazione della specificità dei relativi territori. Il comma 2 stabilisce che le disposizioni dell'articolo in esame non comportano oneri finanziari. Al fine di valorizzare le specificità territoriali dei comuni montani, il comma 3 prevede che, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 338 del 2000, possa essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti per gli interventi di edilizia universitaria a favore delle istituzioni universitarie e AFAM collocate nei suddetti comuni. Lo scopo della disposizione è, dunque, quello di adottare interventi mirati per gli studenti che frequentano corsi di studio presso le università e le istituzioni AFAM in uno dei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di

assicurare piena tutela al diritto allo studio degli stessi. Il comma 4 prevede la possibilità per le università di cui al comma 1 di attivare forme di insegnamento alternative, anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali, nel rispetto dei requisiti previsti in sede di autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. Il comma 5 stabilisce infine che una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) possa essere destinata al finanziamento di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, le cui risorse verranno ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentito il Ministro dell'università e della ricerca.

L'articolo 9 è disposizione programmatica, volta, da un lato, a favorire lo sviluppo delle infrastrutture per la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, nonché, dall'altro, a garantire l'accesso a *internet*, **nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, quali** priorità per lo sviluppo socio-economico dei comuni montani.

Il capo IV del disegno di legge riguarda la "Tutela del territorio" e comprende gli articoli da 10 a 13.

In particolare, l'articolo 10 contiene le disposizioni per la valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani. E' affidata al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza Unificata la predisposizione - entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge - di linee guida finalizzate all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani; alla promozione della certificazione delle foreste e alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli

affittuari interessati, anche nel rispetto del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo n. 34 del 2018, delle relative norme attuative e del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione della direttiva 92/43/Cee, sulla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche. Tale disposizione ha la finalità di mantenere e recuperare i pascoli montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio, nonché lo sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità.

L'articolo 11 disciplina gli ecosistemi montani. Più nel dettaglio, la disposizione in esame riconosce le zone montane di cui al precedente articolo 2, come zone florofaunistiche a sé, in quanto caratterizzate dalla consistente presenza della tipica flora e fauna montana, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali e fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di zona faunistica delle Alpi. È attribuito allo Stato e alle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze e del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione della citata direttiva 92/43/CEE, il compito di vigilare affinché le misure di valorizzazione dei predetti ecosistemi in relazione ai grandi animali carnivori non pregiudichino le finalità della presente legge.

L'articolo 12 reca norme volte a prevenire e a mitigare gli effetti del cambiamento climatico e la crisi idrica nei territori montani attraverso il monitoraggio e lo studio del comportamento, nel corso del tempo, dei ghiacciai, nonché attraverso la realizzazione di opere come casse di espansione e vasche di laminazione. In particolare, la disposizione in esame prevede che una quota del FOSMIT possa essere destinata ad interventi di carattere straordinario, per affrontare gli effetti del cambiamento climatico e, a vario titolo, il problema idrico nelle zone montane. La ripartizione di tali risorse avviene con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del



decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle priorità segnalate dalle regioni interessate.

L'articolo 13 del disegno di legge prevede incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna. Al comma 1 si riconosce agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2 e che investono in servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima, in coerenza con la vigente normativa nazionale ed europea in materia di aiuti nel settore agricolo e della pesca, un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026, entro un tetto massimo di spesa fissato in 4 milioni annui. Il credito di imposta, cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, è utilizzabile esclusivamente in compensazione e a partire dall'anno successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, l'individuazione dell'elenco dei predetti servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima.

Ai fini dell'individuazione, per gli imprenditori forestali, di tali servizi benefici per l'ambiente e il clima, il comma 3 rinvia inoltre ai piani di indirizzo e di gestione o agli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, comma 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al d.lgs. n. 34/2018, sulla base di quanto previsto dal decreto di attuazione 28 ottobre 2021, emanato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della cultura e della transizione ecologica.

Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centoottanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Il comma 5 dell'articolo 13 consente ai comuni montani, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'affidamento diretto dei lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria indicate dall'articolo 14 del medesimo codice dei contratti pubblici, a coltivatori diretti, singoli o associati, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

L'articolo 14 reca al comma 1 una definizione dei rifugi di montagna - quali strutture ricettive ubicate in zone di montagna, volte alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi - in linea con quanto previsto dal regolamento sulle strutture ricettive del Club alpino italiano. Il comma 2 stabilisce che le disposizioni concernenti le caratteristiche funzionali dei rifugi possono essere stabilite sia dalla normativa dello Stato che da quella delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, con la possibilità di prevedere eventuali deroghe rispetto alla normativa statale, per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari minimi, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fermo restando il rispetto della normativa di riferimento a tutela dell'ambiente. Si precisa al comma 3 che i rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e

addestrative del Ministero della difesa.

Il Capo V (artt. 15- 20) del disegno di legge riguarda, a vario titolo, lo “Sviluppo economico” nelle zone montane.

Più nel dettaglio, l'articolo 15 individua le finalità dello stesso Capo V - volto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone montane, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento, anche in considerazione della condizione peculiare dei lavoratori frontalieri e delle professioni di montagna, presenti nelle zone di confine. Al comma 2 si specifica che le misure di sostegno di cui al Capo V sono erogate in conformità alla disciplina europea degli aiuti di Stato.

L'articolo 16 reca al comma 1 una norma di principio finalizzata a riconoscere le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Il comma 2 stabilisce inoltre che la SMI, in armonia con le potestà legislative regionali, ai fini della previsione di misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna esercitate nelle zone montane, possa individuare professioni di montagna ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale e regionale vigente. Con riferimento a queste ultime, si tratta in particolare delle professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, di maestro di sci, di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81, nonché della professione di gestore di rifugio, disciplinata da leggi regionali.

L'articolo 17 introduce un credito d'imposta a favore di piccole e microimprese (come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003) che, a partire dal 2024, intraprendono una nuova attività nei comuni montani, di cui all'articolo 2, comma 2, e in cui il titolare o almeno uno degli esercenti non abbia compiuto quarantuno anni di età **alla data di avvio dell'attività stessa**. Tale credito è riconosciuto per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione e in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le

aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento. Il predetto credito di imposta è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro. Si stabilisce espressamente che l'utilizzo del credito d'imposta non soggiace all'applicazione del limite annuale di euro 250.000 applicabile ai crediti d'imposta agevolativi in base all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e al limite generale di compensabilità dei crediti d'imposta e contributi di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000, previsto per ciascun anno solare e attualmente pari a 2 milioni di euro.

Il comma 2 precisa che l'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di stato (in particolare, il Regolamento (UE) n. **2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»; il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e **successive modificazioni**; il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura e **successive modificazioni**).

Il comma 3 definisce le modalità di applicazione delle norme di agevolazione fiscale in esame. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per lo sport e i giovani, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del Turismo, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, **anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico nonché** ai fini del rispetto del limite di spesa ivi stabilito.

L'articolo 18 introduce una misura volta ad agevolare il lavoro agile nei comuni montani nella prospettiva di favorire, anche attraverso siffatta misura, la residenzialità e, dunque, il ripopolamento dei comuni medesimi. La disposizione in esame, in particolare, riconosce alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un comune classificato come montano ai sensi dell'articolo 2, comma 2, con popolazione inferiore a 5000 abitanti e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano. Lo sgravio contributivo è totale per i primi due esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con limite massimo annuo di 8.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile. Per gli esercizi successivi l'esonero è limitato, per il terzo ed il quarto, al 50 per cento, con limite massimo annuo di 4.000 euro e, per il quinto, al 20 per cento, con limite massimo annuo di 1.600 euro (comma 1). Restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'agevolazione i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). A tutela dei lavoratori, si prevede inoltre la salvaguardia dell'intera aliquota di computo per il calcolo della prestazione pensionistica.

Viene demandata (comma 2) ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione delle predette agevolazioni fiscali in ordine al lavoro agile, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzarsi con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La misura è soggetta al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato e non è cumulabile con l'agevolazione a regime, consistente nella riduzione nella misura del 75% dei contributi a carico dei datori di lavoro, di cui godono i territori montani particolarmente svantaggiati, ai sensi dei rinvii operati dall'articolo 1, comma 45, della legge n. 220 del 2010 (commi 3 e 4).

L'articolo 19 rappresenta una misura applicativa delle politiche volte a favorire la residenzialità nelle zone montane, attraverso agevolazioni fiscali per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna. In particolare, la disposizione prevede che alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, situata in uno dei comuni montani, spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso.

Il credito d'imposta è riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui è acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'articolo 20 dispone sul registro dei terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettere g) e h), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. Sul piano generale, allo Stato, alle regioni ed agli enti locali è attribuito il compito di promuovere il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti, cioè dei terreni incolti o abbandonati di cui non è noto il proprietario. Ciò al fine di combattere il fenomeno della polverizzazione fondiaria e di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire e contenere il rischio di incendi, nonché il degrado ambientale. In questa prospettiva, è prevista l'istituzione,

senza oneri per la finanza pubblica, di un Registro **nazionale** dei terreni silenti **nell'ambito del sistema informativo forestale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)** mediante un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo **parere** in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs 281 del 1997. Con il medesimo decreto sono individuati i requisiti **per la registrazione dei terreni silenti da parte delle Regioni nonché** i criteri **minimi** per la formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicità del Registro dei terreni silenti.

Il Capo VI (artt. 21-23) reca, infine, le disposizioni finali.

In particolare, l'articolo 21 contiene la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Le norme del disegno di legge in esame, infatti, non modificano il quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti. La norma specifica, inoltre, che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, che ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale.

L'articolo 22 dispone l'abrogazione di alcuni articoli delle vigenti leggi per lo sviluppo delle zone montane, in quanto le singole materie sono ora contenute nel disegno di legge in esame. Sono interessate dalle abrogazioni la legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani); la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna); la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane); il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili); la legge 24 dicembre 2012, n.

228 (legge di stabilità 2013).

Con riguardo alla legge 25 luglio 1952, n. 991, sono abrogate le disposizioni relative:

- ai mutui di miglioramento e per l'artigianato montano, di cui all'articolo 2;
- all'anticipazione ad enti pubblici e ad aziende speciali dei mezzi necessari alla realizzazione di ricerche e studi finalizzati alla predisposizione di progetti per il più razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali dei territori montani, di cui all'articolo 5;
- al demanio forestale, di cui all'articolo 6;
- alle espropriazioni dei terreni rimboschiti a carico dello Stato, di cui all'articolo 7;
- alle agevolazioni fiscali in favore dei territori montani in materia di imposta sui terreni e sui redditi agrari, di cui all'articolo 8;
- alla classificazione di comprensori di bonifica e di bacini montani in comprensori di bonifica montana, di cui all'articolo 15, primo comma;
- alle opere private di interesse comune, di cui all'articolo 22;
- alle autorizzazioni di spesa per gli oneri della medesima legge, di cui all'articolo 31;
- alla denominazione della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, di cui all'articolo 33;
- alle comunioni familiari vigenti nei territori montani, di cui all'articolo 34;
- alle agevolazioni fiscali riconosciute ai consorzi, costituiti anche per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici, di cui all'articolo 35;
- alle agevolazioni fiscali per trasferimenti e permute di fondi rustici nei territori montani, di cui all'articolo 36;
- alla deroga ai requisiti prescritti per la nomina di direttore tecnico delle aziende speciali e dei consorzi di prevenzione, di sistemazione e di bonifica montana, di cui all'articolo 37;



– infine, alla previsione del regolamento di esecuzione della medesima legge, di cui all'articolo 38.

Con riguardo alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono abrogate le disposizioni relative:

– alle finalità, collegate alla valorizzazione delle zone montane, perseguite dalla legge medesima e ai mezzi predisposti per il loro raggiungimento, di cui agli articoli 1 e 2;

– alle autorizzazioni di spesa per gli interventi previsti dalla legge medesima e alla riserva di investimenti pubblici disposta dal Comitato interministeriale per la programmazione economica a favore dei territori montani, di cui agli articoli 15 e 16;

– al coordinamento delle disposizioni della legge medesima con le altre prescrizioni vigenti in materia di zone montane e all'estensione delle stesse disposizioni anche alle regioni a statuto speciale, di cui agli articoli 17 e 18;

– al finanziamento, da parte delle regioni, di opere e interventi sulla base di programmi presentati dalle comunità montane, di cui all'articolo 19.

Con riguardo alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono abrogate, tra l'altro, le disposizioni relative:

– alle finalità collegate alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane perseguite dalla legge medesima, di cui all'articolo 1;

– all'istituzione del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2;

- alle agevolazioni per le aziende agricole montane (di cui all'articolo 5-bis);

– alla facoltà di istituire istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti, di cui all'articolo 21;

- alla presentazione di una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica sullo stato della montagna, di cui all'articolo 24, comma 4;

– agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge medesima e alle ulteriori disposizioni concernenti l'istituzione del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 25.

Con riferimento al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono abrogate le disposizioni sulle attività di formazione nei comuni e territori montani, di cui al comma 2-*octies* dell'articolo 57.

Con riferimento alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) sono abrogate le disposizioni relative al Fondo integrativo per i comuni montani, di cui ai commi 319-321 dell'articolo 1.

Il comma 2 dell'articolo 22 stabilisce che, nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani prevista dall'articolo 2, comma 1 del disegno di legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge relative alla suddetta classificazione, anche regionali, nonché le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.

L'articolo 23 del disegno di legge in esame reca, infine, le disposizioni finanziarie e indica la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, ed in particolare dagli articoli agli oneri derivanti dall'attuazione e degli articoli 6, 7, 13, 17, 18 e 19, con le relative coperture finanziarie.

Il comma 2 dispone che dalle restanti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, come meglio evidenziato in precedenza, le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Il comma 3, al fine di garantire una ottimale allocazione delle risorse disponibili per l'attuazione della presente legge, introduce un monitoraggio sull'attuazione delle misure onerose previste dagli articoli 6, 7, 13, 17, 18 e 19 effettuato congiuntamente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tale monitoraggio è funzionale alla realizzazione di un meccanismo di flessibilità, in quanto, in base agli

esiti della verifica condotta, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a redistribuire le risorse disponibili tra le diverse misure onerose previste dalla presente legge, ferma restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. La disposizione prevede inoltre che gli schemi dei decreti siano corredati di apposita relazione tecnica, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure, e che essi siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione.

Il comma 4 prevede la facoltà per il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di apportare le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni riconosciute dagli articoli 6, commi 2 e 3, 7, commi 4 e 5, 13, comma 1, 17, comma 1 e 19, comma 1, della presente legge sotto forma di crediti d'imposta nell'ipotesi in cui, all'esito del monitoraggio di cui al comma precedente, risultino non congrui i limiti di spesa fissati dalle disposizioni che li prevedono.